

cui i lavoratori siano stati licenziati da datori scritti ai fondi, il concorso all'indennità di mobilità è previsto nella concessione della prima proroga. I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, possono accedere alla banca dati sul monitoraggio dell'INPS per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni.

Commi 142 e 143.

Intervengono in materia di somministrazione di lavoro, prevedendo che i contratti di somministrazione possano essere stipulati anche nel caso in cui siano stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, anche nei casi in cui la somministrazione sia finalizzata alla sostituzione di lavoratori assenti, venga conclusa prevedendo l'utilizzo di lavoratori in mobilità, assunti dal somministratore con contratto di lavoro a termine, di durata non superiore a 12 mesi, oppure abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.

Il comma 143 abroga l'articolo 1, comma 46, della legge n. 247/2007, di attuazione del protocollo sul welfare, al fine di reintrodurre la fattispecie del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (cosiddetto staff leasing), anche nei settori privati e pubblici per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.

Commi 144-147.

Prevedono specifiche misure sperimentali finalizzate all'inserimento o reinserimento di determinate categorie di lavoratori svantaggiati. In particolare, si prevede un incentivo economico a favore delle agenzie per il lavoro per ogni lavoratore intermediato che venga assunto. L'incentivo è legato alla fattispecie lavorativa conseguita. Tali incentivi sono riconosciuti anche agli operatori privati accreditati di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 276/2003. Per tali finalità è autorizzata una spesa pari a 65 milioni di euro per il 2010. La gestione delle richiamate misure è affidata a Italia Lavoro S.p.A.

Commi 148 e 149.

Apportano modifiche all'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

della disciplina del lavoro accessorio di cui all'articolo 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003. In particolare :

- per i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, il committente può essere anche un ente locale;
- gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno e nei confronti anche di committenti quali gli enti locali, le scuole e le università;
- per le imprese familiari le prestazioni di lavoro accessorio sono estese qualsiasi settore produttivo;
- i pensionati possono svolgere attività di natura occasionale anche per gli enti locali;
- per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche quelle attività svolte da maneggi e scuderie;
- i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito in via sperimentale, anche per l'anno 2010, possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio, oltre che per tutti i settori produttivi, anche per gli enti locali;
- prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

Inoltre, si precisa che il ricorso a tale fattispecie da parte di un committente pubblico o degli enti locali è consentito nel rispetto della disciplina vincolistica in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

Comma 150.

Prevede l'estensione, a decorrere dal 2010, ai trattamenti di disoccupazione speciale per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, della disciplina degli aumenti relativi ai c.d. tetti dei trattamenti di integrazione salariale, disoccupazione e mobilità, disposti dall'articolo 1, comma 27, della legge n. 247/2007 determinati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT sul costo della vita.

Comma 151.

Dispone l'erogazione, per il 2010 nei limiti di 12 milioni di euro, da parte dell'INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica e che non abbiano sospensioni dal lavoro, che assumano lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 636/1939. L'incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore, ed è erogato a domanda. Le modalità applicative sono demandate ad un decreto del Ministro del lavoro di concerto con quello dell'economia.

Comma 153.

Recando un'interpretazione autentica, ha lo scopo di precisare che il valore del salario medio convenzionale dei lavoratori agricoli rilevato nel 1995 ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, di cui all'articolo 63, comma 6, del D.Lgs. n. 151/2001, è il medesimo di quello da utilizzare per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

Comma 159.

Dispone, per l'anno 2010 l'effettuazione, da parte dell'INPS, di un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali.

Comma 198.

Interviene sulle modalità di recupero dei versamenti tributari e contributivi sospesi, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009, a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo. In primo luogo, con riferimento alla già disciplinata rateizzazione delle somme dovute, si dispone l'ampliamento del numero dei versamenti (da 24 a 60 rate mensili) e il differimento da gennaio 2010 a giugno 2010 della scadenza della prima rata. Vengono inclusi tra i beneficiari della predetta rateizzazione, anche quelli indicati nel decreto ministeriale del D.M. 9 aprile 2009 (G.U. n. 84 del 10 aprile 2009).

- Legge 26 febbraio 2010 n. 25 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (*G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010*)

Art. 1. Proroga di termini tributari, nonché in materia economica-finanziaria

Comma 5 bis.

Modifica l’articolo 41, comma 7, della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), prorogando al 2010 l’estensione delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori licenziati da enti non commerciali con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, operanti - nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999 -nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione.

Commi 5 ter e 5 quater.

Dispongono la proroga, dal 31 dicembre 2009 al 31 ottobre 2010, della sospensione dei termini tributari e contributivi per gli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata con oltre 2.000 dipendenti, in situazione di crisi per riconversione o ristrutturazione ed aventi almeno una sede operativa nei territori dei Comuni delle Province di Campobasso, Foggia e Catania, colpiti dagli eventi sismici del 2002.

Comma 6.

Differisce al gennaio 2011 il termine a decorrere dal quale i sostituti d’imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

Comma 7 bis.

Proroga all’anno 2011 le agevolazioni IRPEF in favore dei lavoratori dipendenti che operano all’estero in zone di frontiera (c.d. frontalieri). Si interviene sull’articolo 1, comma 204, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) che prevede una franchigia di esenzione dall’imponibile IRPEF di 8.000 euro per i periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010. In sostanza, i richiamati redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF limitatamente all’importo

eccedente il valore di 8.000 euro.

Comma 10.

Prevede la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni colpiti dal sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009 (e individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39). La proroga è disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 11 reca la relativa copertura finanziaria.

Comma 20.

Il comma 20 dispone il mantenimento in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, nel conto dei residui, delle quote delle risorse del "Fondo TFR", che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), in quanto destinate al finanziamento di interventi per lo sviluppo, come indicati nell'elenco 1 della legge finanziaria 2007 medesima, ai fini del loro utilizzo nell'esercizio finanziario 2010. Si ricorda che le risorse che affluiscono al predetto Fondo sono quelle che derivano dal versamento, da parte dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o superiore a 50, della quota di TFR maturata e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Comma 23-bis.

Il comma 23-bis novella il comma 222, articolo 2, della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) in materia di immobili utilizzati dalle amministrazioni pubbliche ed obblighi di comunicazione da parte delle stesse all'Agenzia del demanio. Le modifiche riguardano esclusivamente i nuovi procedimenti previsti per le amministrazioni dello Stato. Le modifiche al citato comma 222 sono previste nei seguenti termini:

a) è posticipato da gennaio a marzo del 2011 il termine entro il quale le amministrazioni dello Stato sono tenute a comunicare all'Agenzia del demanio le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione;

b) viene fissato il termine del 1° gennaio 2011 a decorrere dal quale è prevista la nullità di ogni contratto di locazione di immobili che non sia

stipulato dall'Agenzia del demanio per conto dell'Amministrazione dello Stato interessata;

c) viene fissato il termine del 1° gennaio 2010 a decorrere dal quale è previsto - fermo il disposto dell'articolo 2, commi 618 e 619, della legge finanziaria per il 2008 (L. n. 244/2007) -, che le amministrazioni interessate comunichino all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, concessi alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi, utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Viene inoltre modificato il termine per la comunicazione dei predetti interventi, originariamente fissato dalla norma entro il 31 dicembre di ciascun anno, ridefinendolo su base semestrale;

d) dopo il decimo periodo, viene aggiunta un'ulteriore disposizione con la quale si prevede un limite agli stanziamenti a favore delle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, tali stanziamenti non potranno andare oltre gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007).

Come sopra accennato, il predetto comma 618 prevede il conseguimento di economie di spesa derivanti dai limiti alle spese annue di manutenzione degli immobili che, a decorrere dal 2010, sono pari, in termini di indebitamento netto, a 475 milioni di euro.

Comma 23-quater.

Proroga al 1 luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il periodo pregresso, il termine per il versamento all'Inpdap delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dall'Autorità garante della concorrenza del mercato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dall'Autorità per le telecomunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS.

Art. 6. Proroga di termini in materia sanitaria

Comma 9-bis.

Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, il comma consente che il curriculum professionale del

lavoratore interessato, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni, i reparti e i periodi lavorativi, possa essere presentato fino al 30 giugno 2010.

Il secondo periodo con una norma di interpretazione autentica stabilisce inoltre che gli atti di indirizzo ministeriale di cui all'art. 1, comma 20, della legge 247/2007 sono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi.

Art. 7. Proroga di termini in materia di istruzione

Comma 4-ter.

E' prevista la proroga per l'anno scolastico 2010/2011 delle previsioni contenute nell'art. 1, commi 2-4 del decreto-legge n. 134/2009 che regola la gestione delle domande di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali presentate dal personale precario docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, inserito negli elenchi prioritari di cui ai decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82/2009 e n. 100/2009.

Art. 10-ter. Modifiche all'art.3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286

La disposizione in esame modifica il Testo unico dell'immigrazione, in materia di quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, stabilendo che, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato.

Si prevede inoltre che il suddetto decreto possa essere adottato entro il 30 novembre.

- Legge 22 maggio 2010, n. 73 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al

finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori" (*G.U. n. 120 del 25 maggio 2010*)

Art. 1.

Comma 4.

Dal 1° maggio 2010 sono obbligatorie nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Inps e dell'Inail, non solo le comunicazioni relative alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle società, ma anche tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie.

Comma 6-bis e 6-ter.

Il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall'Inps nonché dei crediti vantati dall'Istituto medesimo è effettuato mediante ruoli. L'Inps inoltre determina i criteri, i termini e le modalità di gestione di tali somme e crediti nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo. La legge quindi, oltre a consentire l'estensione della disciplina della riscossione coattiva, attribuisce la gestione delle somme indebitamente erogate ad Equitalia s.p.a., allo scopo di garantire una celere gestione dell'azione di recupero del credito. La società incaricata del recupero potrà, inoltre, utilizzare tutte le modalità di riscossione in uso per le tipologie di crediti riscossi ad altro titolo (contributi, premi e sanzioni aggiuntive), agevolando il flusso di pagamenti dai beneficiari dei pagamenti privi di titolo agli enti creditori senza l'aggravio di procedure finalizzate alla formazione del titolo esecutivo (messa in mora, ricorso per decreto ingiuntivo) garantendo le ragioni creditorie degli enti previdenziali.

- Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (*G.U. n. 176 del 30 luglio 2010- Suppl. Ordinario n. 174*)

Art. 6. Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

Comma 1.

La norma dispone che la partecipazione agli organismi collegiali sia solo a titolo onorifico e riconduce i corrispettivi alla partecipazione soltanto ai rimborsi spese e, qualora previsti dalla normativa vigente, ai gettoni di

presenza erogabili, comunque, nella misura massima di trenta euro a seduta giornaliera.

Comma 3.

Dal 1° gennaio 2010 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni per i componenti di organi di indirizzo, direzione, controllo, collegiali, commissari straordinari delle pubbliche amministrazioni sono ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Comma 4.

I compensi dei dipendenti pubblici che partecipano all'amministrazione di enti e società sono corrisposti direttamente all'amministrazione e tali somme confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale. La disposizione si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Comma 5.

Dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto, gli organi di amministrazione e di controllo, nonché i collegi dei revisori, sono costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti ove non già costituiti in forma monocratica.

Comma 6.

Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, i compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo vengono ridotti del 10 per cento.

Art.7. Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti

Commi 2, 3 e 5.

Viene soppresso l'IPOST e le relative funzioni sono trasferite all'Inps che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'ente soppresso sono trasferite secondo modalità da definire con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La dotazione organica dell'Inps è incrementata di un numero pari al personale di ruolo in servizio presso l'IPOST.

Comma 7.

Sono organi degli enti pubblici di previdenza e assistenza il presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci, il direttore generale.

Comma 8.

Tutte le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni riguardanti gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza, sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni.

Commi 9 e 10.

Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzo e vigilanza, dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse e dei comitati territoriali, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al 30 %.

Commi 11 e 12.

A decorrere dal 1° luglio 2010, i gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse (esclusi i comitati territoriali) non possono superare l'importo di euro 30,00 a seduta.

L'attività istituzionale degli organi collegiali degli enti pubblici di previdenza ed assistenza, nonché la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).

Comma 17.

Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali del sopraindicato decreto sono computate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'articolo 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Comma 20.

E' soppresso l'Ente Teatrale italiano: i compiti e le attribuzioni dello stesso sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e tutti i suoi beni strumentali sono attribuiti allo Stato. I dipendenti in servizio

presso gli altri enti soppressi sono trasferiti e inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Qualora quest'ultimo risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

Comma 31-octies

Le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi rideterminano le dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri.

Art. 10. Riduzione della spesa in materia di invalidità

Comma 2.

Vengono estesi agli ambiti dell'invalidità gestita dall'INPS, i principi che disciplinano l'istituto della rettifica in ambito INAIL, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale.

Comma 3.

Agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap cui consegua il pagamento di trattamenti economici, successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni in materia di false attestazioni e certificazioni, oltre al pagamento del danno patrimoniale.

Comma 4.

Proroga e potenzia il programma di verifiche aggiuntive all'attività ordinaria di controllo già stabilito per l'anno 2010 che consenta la verifica di 250.000 posizioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Comma 4-bis.

Per effettuare i programmi straordinari di controlli in materia di invalidità civile, l'Inps è autorizzato ad avvalersi, d'intesa con le regioni, delle Commissioni mediche delle aziende sanitarie locali nella composizione

integrata da un medico Inps.

Art. 12. Interventi in materia previdenziale

Commi 1 e 2.

A partire dal 2011 per i lavoratori dipendenti che maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia il trattamento è liquidato dopo dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti mentre gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata lo conseguono dopo diciotto mesi. Le nuove regole non si applicano al personale del comparto scuola. Il nuovo sistema si applica anche a chi matura il diritto alla pensione di anzianità dal 1° gennaio 2011. Ai dipendenti pubblici e privati l'assegno di anzianità spetterà dodici mesi dopo dall'acquisizione del diritto raggiunto sommando età anagrafica e anni di contribuzione (cosiddette "quote").

Comma 3.

Per i trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione, il trattamento decorre dopo diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione diretta; il primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa in caso di pensione ai superstiti; il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione in caso di pensione di inabilità.

Commi 4-6.

Le vecchie regole per la decorrenza dei trattamenti continuano ad applicarsi nei confronti dei lavoratori dipendenti che alla data del 30 giugno 2010 avevano in corso il periodo di preavviso e che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; inoltre, continuano a applicarsi nei confronti dei lavoratori che, per il raggiungimento del diritto alla pensione, raggiunti i quaranta anni di contribuzione, non sono vincolati a un'età minima. Le precedenti disposizioni in materia di decorrenza continuano ad applicarsi nei limiti di diecimila lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in base ad accordi sindacali stipulati prima del 30 aprile 2010, di mobilità lunga in base ad accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010, ovvero percettori di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Commi 7-9.

E' prevista la rateizzazione fino a tre anni dell' erogazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per importi superiori a 90.000 euro.

La nuova disciplina non trova applicazione per le prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo, entro la data del 30 novembre 2010, per raggiungimento dei limiti di età, per le prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010.

Comma 10.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, anche ai lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è esteso il computo dei trattamenti di fine servizio con l'applicazione del sistema del pro rata, secondo le regole dell'aliquota del 6,91 per cento.

Comma 11.

Viene fornita interpretazione autentica in materia di iscrizione previdenziale. Le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente (commercianti, artigiani, CD/CM) vengono iscritti in una delle specifiche gestioni Inps. Per chi svolge anche attività professionale o di collaborazione è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione separata, in quanto l'impostazione previdenziale insiste su reddito di diversa natura.

Comma 12-bis.

Dal 10 gennaio 2015, vanno aggiornati, con cadenza triennale, i requisiti anagrafici e dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, per l'accesso ai trattamenti pensionistici al fine di adeguarli agli incrementi della speranza di vita.

Comma 12-ter.

Dal 2013 l'ISTAT rende disponibile, entro il 30 giugno di ciascun anno, la variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni, in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

Dal 10 gennaio 2015, i requisiti di età sono aggiornati incrementando in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento (in prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi). I valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva sono aumentati in misura pari al valore dell'aggiornamento, rapportato all'anno, dei requisiti di età.

Il secondo adeguamento è effettuato, derogando alla periodicità triennale, con decorrenza 1° gennaio 2019. L'ISTAT rende disponibile, entro il 30 giugno 2017, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

Comma 12-quater.

L'adeguamento dei requisiti anagrafici si applica anche ai regimi pensionistici per cui siano requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Comma 12-quinquies.

Quando l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici comporta, con riferimento al requisito per il pensionamento di vecchiaia (in origine sessantacinque anni), un aumento dello stesso tale da superare di una o più unità il valore di sessantacinque, il coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori superiori a sessantacinque anni.

Commi 12 septies-12-undecies.

Viene estesa la disciplina della ricongiunzione a titolo oneroso (prevista dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 per coloro che chiedono la liquidazione in uno dei regimi speciali), anche alle ipotesi di ricongiunzione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici o privati che non hanno maturato i requisiti per andare in pensione.

Art. 13. Casellario dell'assistenza

Commi 1-5.

E' istituito presso l'INPS il Casellario dell'assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Gli

enti, le amministrazioni e i soggetti interessati dovranno obbligatoriamente trasmettere in via telematica le informazioni al Casellario secondo modalità e criteri stabilite dall'Inps. Le modalità di attuazione del Casellario sono disciplinate con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze.

Comma 6.

Ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento si tiene conto:

- dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nello stesso anno;
- dei redditi conseguiti nell'anno precedente negli altri casi.

I titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.

In caso di mancata comunicazione agli enti previdenziali nei tempi e modalità stabilite dagli Enti stessi, si procederà alla sospensione delle prestazioni. Se non si procede entro sessanta giorni dalla sospensione all'invio dei dati, la prestazione sarà definitivamente revocata.

Art. 18. Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

Comma 1 e 2.

I comuni partecipano all'attività di accertamento e di contrasto all'evasione fiscale e contributiva attraverso la segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, sia ai fini fiscali che contributivi.

Comma 5.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con l'Inps e la Conferenza unificata, sono stabilire le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai

comuni, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo.

Lo stesso provvedimento potrà anche individuare ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo.

Comma 7.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento.

Art. 23. Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi"

Per le imprese che cessano l'attività entro un anno dall'inizio, sono specificamente previsti controlli ad hoc da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS.

Art. 28. Incrocio tra le basi dati dell'Inps e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa

Comma 1.

L'Agenzia delle entrate effettua specifici controlli sulle posizioni dei soggetti per i quali, in base ai flussi informativi dell'Inps, risultano effettuati versamenti di contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.

Art. 29. Concentrazione della riscossione nell'accertamento

Comma 2.

Le transazioni fiscali concluse nell'ambito degli accordi di ristrutturazione possono essere revocate di diritto nel caso di omesso pagamento, da parte del debitore, delle somme dovute alle Agenzie fiscali e agli enti di previdenza, entro 90 giorni dalla scadenza.

Art. 38. Altre disposizioni in materia tributaria

Comma 1.

Tutti gli organismi che erogano prestazioni sociali agevolate comunicano all'Inps i dati dei soggetti che ne hanno beneficiato. Le informazioni sono trasmesse al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai fini